

### 6.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) ha riproposto la previsione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21, comma 6, del Codice, in particolare:

- delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Successivamente, ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 14 agli art. 6 e 7, sono stati definiti: le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; gli schemi tipo e le informazioni minime che tali schemi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

Infatti, i principi contabili applicati alla programmazione (All. 4/1 al D. Lgs 118/2011), come modificati da ultimo con decreto 29 agosto 2018, prevedono ora che "Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. (...) I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.";

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata presso i vari settori, dei dati e delle informazioni trasmesse dai RUP, si riportano, nelle due tabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro che l'Ente ha previsto di avviare nel biennio 2023/2024. Si precisa che al fine di determinare l'obbligo di inserimento nel programma biennale, si è tenuto conto del valore stimato ai sensi dell'art. 35 del Codice, inserendo solo quelli per i quali tale valore (al netto di IVA e degli altri oneri connessi) sia pari o superiore a 40mila euro, anche alla luce dell'avvenuta approvazione del Nuovo codice dei contratti pubblici ex D.lgs.n.36/2023 che all'art.229 co.2 stabilisce l'acquisizione dell'efficacia delle disposizioni dello stesso codice a partire dal 01.07.2023, con numerose deroghe

anche relativamente agli atti di programmazione ai quali si applica la disciplina del previgente codice fino al 31.12.2023.

Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici devono tener conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 6.

La tabella sottostante va ad integrare quella precedentemente approvata relativa al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 ed è stata compilata, in maniera riepilogativa, sulla base delle informazioni che sono riportate nelle schede allegate, redatte sulla base degli schemi di cui al D.M. IITT 14/2018, come resi disponibili, con adeguamenti ed aggiornamenti, sul citato sito del medesimo Ministero. Tali schede saranno pubblicate sul Sito dell'osservatorio Regionale e sul sito dell'Ente, a seguito della formale e definitiva approvazione del bilancio di previsione

Successivamente all'approvazione del bilancio e del DUP, ai sensi dell'art. 7, co. 6 del D.M. IITT 14/2018, si provvederà ad adeguare il suddetto programma biennale 2023/2024, sulla base delle definitive stime dei costi, come derivanti dalle eventuali variazioni dei prezzi o delle tariffe di riferimento, delle previsioni di bilancio e dei conseguenti necessari adeguamenti.

### **6.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO**

Oggetto	durata (mesi)	2023	2024 e annualità successive	totale
Redazione PFTE e PE “Lavori di qualificazione urbana dell’asse Via Montebello”	3	€.108.926,47	0,00	€.108.926,47
Redazione PFTE e PE “Lavori di ristrutturazione e riqualificazione immobile di proprietà comunale sito in Via Saffi”	3	€.77.957,53	0,00	€.77.957,53
Servizio di redazione del Quadro conoscitivo del documento programmatico del Piano Urbanistico Generale	10	€.97.600,00	0,00	€.97.600,00

### **6.3.2 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO**

Ad oggi, nel biennio di riferimento, non sono presenti acquisti di importo stimato superiore ad € 1.000.000; neppure il Servizio di brokeraggio assicurativo, seppur inserito come appalto da avviare nell'annualità 2023, il cui valore non è riferito al costo per l'Ente ma al volume di premi derivanti dalle polizze sottoscritte e l'aggio che è a carico delle Compagnie.